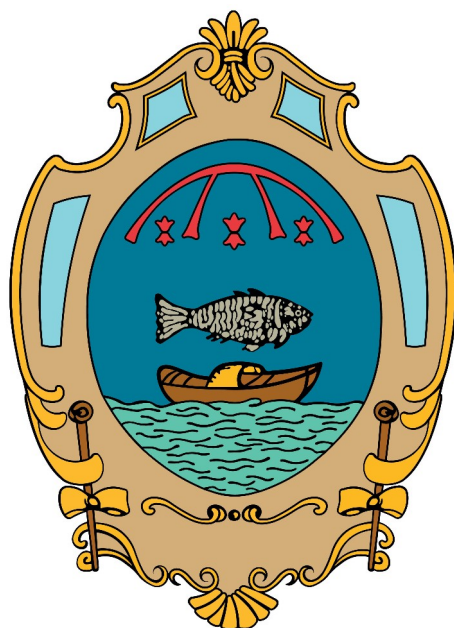




Comune di Baricella

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LE MODALITÀ DI RAPPORTO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITÀ INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO

Approvato con Deliberazione C.C. n. 15 del 15/04/2015

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/11/2023

Indice generale

Articolo 1 FINALITÀ.....	3
Articolo 2 REQUISITI.....	3
Articolo 3 CANDIDATURA DEI CITTADINI ATTIVI.....	3
Articolo 4 AMBITI DI APPLICAZIONE.....	4
Articolo 5 LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IMPIEGO DI VOLONTARI SINGOLI.....	5
Articolo 6 INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E VOLONTARI SINGOLI.....	6
Articolo 7 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI VOLONTARI SINGOLI	7
Articolo 8 FORMAZIONE DEI VOLONTARI.....	7
Articolo 9 OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	8
Articolo 10 OBBLIGHI A CARICO DEI VOLONTARI.....	8
Articolo 11 RAPPORTI CON IL MONDO DEL VOLONTARIATO.....	9
Articolo 12 GESTIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI SINGOLI.....	9
Articolo 13 CANCELLAZIONE DALL'ALBO.....	10
Articolo 14 PUBBLICITÀ.....	10

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LE MODALITÀ DI RAPPORTO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITÀ INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO.

Articolo 1 FINALITÀ

L'Amministrazione comunale di Baricella, nell'ottica di garantire nell'ambito del proprio territorio lo svolgimento di attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito albo istituito ed aggiornato ogni anno con apposita determinazione, in applicazione degli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 521 del 20-4-1998.

L'Amministrazione è responsabile della tenuta dell'Albo dei Volontari; tale Albo ha carattere pubblico e riporta le informazioni fornite al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

L'Amministrazione potrà in qualunque momento verificare la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 2.

Articolo 2 REQUISITI

Possono iscriversi all'Albo le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età superiore ad anni 18;
- b) residenza sul territorio nazionale;
- c) in caso di cittadini non comunitari, rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione.

Articolo 3 CANDIDATURA DEI CITTADINI ATTIVI

Ogni individuo in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 può presentare domanda per l'iscrizione nell'Albo dei Volontari.

La presentazione della domanda deve avvenire mediante esibizione delle credenziali richieste e compilazione della modulistica predisposta dall'Amministrazione.

Nella domanda di iscrizione i cittadini esprimono preferenze per uno o più ambiti di attività tra quelli elencati all'articolo 4 e sono inoltre chiamati ad indicare eventuali competenze tecniche, attitudini, titoli di studio, professionalità ed esperienze maturate che possano rendersi utili nello svolgimento delle funzioni di Volontario.

In sede di iscrizione i Volontari sono tenuti a sottoscrivere un impegno al rispetto senza deroghe ed eccezioni del presente Regolamento, della disciplina di settore e degli obblighi di riservatezza e di mantenimento del segreto d'ufficio.

Articolo 4

AMBITI DI APPLICAZIONE

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

Le attività solidaristiche di cui al comma precedente sono applicabili negli ambiti di seguito individuati:

- a) ambito culturale, sportivo, ricreativo: supporto alle attività bibliotecarie; collaborazione all'organizzazione di eventi culturali, sportivi, ricreativi;
- b) ambito civile: sorveglianza durante le manifestazioni istituzionali organizzate dall'Amministrazione comunale;
- c) ambito tecnico: attività di giardinaggio, manutenzione, abbellimento delle arredo urbano e verde pubblico; piccole manutenzioni presso gli edifici di proprietà o in uso al Comune.
- d) ambito sociale: attività di supporto a favore di persone anziane, disabili o in stato di difficoltà.

Nelle more di adozione di un proprio regolamento l'ambito sociale verrà gestito dall'Unione Terre di Pianura per quanto di competenza.

Sono di seguito individuate a mero titolo esemplificativo le attività solidaristiche che potranno essere chiamati a svolgere i Volontari iscritti all'ambito o agli ambiti di riferimento:

- sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza, anche durante mostre, concerti ed altre iniziative promosse dall'assessorato alla cultura;
- presidio di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche di carattere sociale, sportivo, culturale, folcloristico, ecc.;

- presenza davanti alle aree scolastiche al momento dell'ingresso e dell'uscita degli alunni, anche al fine di accompagnare gli scolari in percorsi ciclo/pedonali sicuri tra casa e scuola;
- presidio durante le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento delle iniziative di promozione turistica, culturale, sociale, etc.;
- attività di piccola manutenzione di aree, attrezzature e arredi comunali, anche in occasione di calamità naturali e come supporto ad altri operatori comunali;
- attività di giardinaggio o simili nell'ambito delle aree cortilive annesse alle strutture comunali;

L'Amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 521/1998, si riserva altresì la facoltà di affidare ai volontari singoli eventuali altre attività non ricomprese in quelle sopra elencate.

Articolo 5

LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IMPIEGO DI VOLONTARI SINGOLI

L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, tale da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi.

L'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'articolo 4 qualora tali attività non siano gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

L'instaurazione di rapporti con volontari singoli non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Articolo 6

INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E VOLONTARI SINGOLI

All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e volontari singoli, questi e i Responsabili delle aree di riferimento sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi in base all'ambito o agli ambiti scelti e riguardanti:

per la parte competente all'Amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

per la parte competente ai volontari:

- presentazione della domanda ai competenti Responsabili di area indicando l'ambito o gli ambiti, di cui all'articolo 4, per le quali si rendono disponibili;
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento

per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;

- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

Articolo 7

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI VOLONTARI SINGOLI

I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per uno o più degli ambiti cui all'articolo 4, si coordinano per quanto di competenza con il Responsabile dell'ambito di interesse al fine di:

- accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse;
- verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente dai volontari singoli;
- predisporre, in una fase precedente all'avvio delle attività ed in accordo con i volontari individuati, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Articolo 8

FORMAZIONE DEI VOLONTARI

Qualora per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 fossero richieste competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione comunale si impegna a fornire occasioni di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Articolo 9

OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

L'Amministrazione è tenuta a garantire ai volontari adeguata copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese, preventivamente concordate e autorizzate dall'Amministrazione, effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie.

Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate.

L'Amministrazione è tenuta a fornire ai volontari impiegati in attività solidaristiche apposito cartellino identificativo o altro materiale di riconoscimento idoneo a non ingenerare dubbi ed incertezze nella cittadinanza.

Articolo 10

OBBLIGHI A CARICO DEI VOLONTARI

I volontari interessati ad offrire la propria collaborazione devono garantire lo svolgimento continuativo delle attività programmate per il periodo preventivamente concordato o per l'evento per cui hanno dato disponibilità.

I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al Responsabile competente per materia dell'ambito scelto delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Articolo 11

RAPPORTI CON IL MONDO DEL VOLONTARIATO

L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai volontari singoli l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata. L'Amministrazione si impegna inoltre a promuovere il confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'Albo di cui all'articolo 1, che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Articolo 12

GESTIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI SINGOLI

L'albo di cui all'articolo 1, istituito con apposito atto dirigenziale, deve contenere, seppur minimalmente, le seguenti informazioni:

- a) generalità complete del volontario;
- b) opzioni espresse dal volontario all'atto della richiesta di iscrizione nell'albo in ordine all'ambito o agli ambiti per le quali il volontario intenda collaborare con l'Amministrazione e la disponibilità in termini di tempo da dedicare alle suddette attività;
- c) specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, esperienze dallo stesso maturate o, eventualmente, titoli professionali rilevanti ai fini dell'inserimento nell'albo.

L'albo di cui all'articolo 1 verrà aggiornato con apposita determinazione:

- A seguito di richiesta di iscrizione;

- Nel caso di cancellazione dall'albo per le fattispecie di cui all'art. 13;
- Ogni qualvolta si renda necessario.

Articolo 13 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. L'Amministrazione procede alla cancellazione del nominativo dall'Albo con determina del Responsabile:

- a) espressa rinuncia del cittadino da presentarsi in forma scritta;
- b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione e la permanenza nell'albo;

2. Su richiesta del responsabile di riferimento dell'ambito si procede alla cancellazione del nominativo dall'Albo nei seguenti casi:

- a) gravi o reiterate negligenze segnalate formalmente nello svolgimento delle attività;
- b) ripetuto ed immotivato rifiuto di svolgere le attività per le quali era stata dal volontario stesso fornita la propria disponibilità.

Articolo 14 PUBBLICITÀ

L'Albo aggiornato è pubblicato all'Albo Pretorio nei termini di legge ed è conservato agli atti dell'Ente.